

Causa C-129/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

9 marzo 2020

Giudice del rinvio:

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Corte di cassazione del Granducato di Lussemburgo, Lussemburgo)

Data della decisione di rinvio:

27 febbraio 2020

Ricorrente in primo grado e in cassazione:

XI

Convenuta in primo grado e resistente in cassazione:

Caisse pour l'avenir des enfants

1 Oggetto ed elementi della controversia

- 1 Il 4 marzo 2012, in un periodo in cui era disoccupata, la ricorrente ha dato alla luce due gemelli.
- 2 Dopo aver concluso, il 15 settembre 2012 e il 1° agosto 2013, due contratti a tempo determinato per l'esecuzione di servizi nell'ambito dell'istruzione scolastica, il 15 settembre 2014 essa ha firmato un contratto a tempo indeterminato sempre nell'ambito dell'istruzione scolastica.
- 3 L'11 marzo 2015 essa ha presentato domanda di congedo parentale a partire dal 15 settembre 2015.
- 4 Con decisione del 19 maggio 2015, la Caisse nationale des prestations familiales (Cassa nazionale delle prestazioni familiari, Lussemburgo), divenuta «Caisse pour l'avenir des enfants» (Cassa per il futuro dei minori, Lussemburgo), ha respinto la sua domanda di «indennità di congedo parentale a tempo pieno» in quanto, in

sostanza, essa non possedeva la qualità di lavoratrice al momento della nascita e durante i 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio del congedo parentale.

- 5 Con sentenza del 27 ottobre 2017, il Conseil arbitral de la sécurité sociale (Consiglio arbitrale per la previdenza sociale, Lussemburgo) ha riformato detta decisione ritenendo, conformemente alla clausola 1 e alla clausola 2, punto 3, lettera b), dell'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES il 14 dicembre 1995 e attuato dalla direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996, che la normativa di uno Stato membro possa prevedere solo disposizioni più favorevoli e non maggiormente vincolanti, cosicché la disposizione di diritto nazionale che prevede un'occupazione alla data della nascita del figlio dovrebbe essere disapplicata nella fattispecie.
- 6 Esso ha ritenuto che la condizione che impone un'occupazione al momento della nascita del figlio non sia compatibile con il requisito di un'anzianità lavorativa o aziendale non superiore a un anno, poiché, nel caso di specie, la condizione è soddisfatta nel limite di tale tetto massimo immediatamente prima dell'inizio del congedo parentale e la condizione supplementare che richiede un'occupazione al momento della nascita del figlio avrebbe l'effetto di allungare l'anzianità lavorativa richiesta di 12 mesi e di rendere così l'accesso al diritto al congedo parentale più restrittivo di quanto previsto dalla direttiva.
- 7 Adito in appello, il Conseil supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore per la previdenza sociale, Lussemburgo) ha annullato detta decisione con sentenza del 17 dicembre 2018.
- 8 Esso ha ritenuto che, poiché XI non aveva un contratto di lavoro al momento della nascita dei gemelli, il diritto al congedo parentale non sia sorto in capo ad essa indipendentemente da un eventuale successivo impiego presso lo stesso istituto pubblico per almeno un anno prima dell'inizio del congedo oggetto della domanda.
- 9 A suo avviso, infatti, il diritto al congedo parentale non può «risorgere» per il solo fatto che il genitore, che non aveva la qualità di lavoratore al momento della nascita del figlio, sia stato occupato per un anno durante il periodo di cinque anni nel corso del quale è possibile chiedere il congedo parentale.
- 10 Il Conseil supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore per la previdenza sociale) ha aggiunto che, dato che il diritto al congedo parentale non è sorto in capo a XI, non era necessario verificare la conformità al diritto dell'Unione della condizione relativa all'occupazione per un anno.
- 11 XI ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza.

2. Disposizioni controverse

Diritto dell'Unione

Direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES

12 La clausola 1, intitolata «Oggetto e campo d'applicazione», così recita:

«1. Il presente accordo stabilisce prescrizioni minime volte ad agevolare la conciliazione delle responsabilità professionali e familiari dei genitori che lavorano.

2. Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori, di ambo i sessi, aventi un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legge, da contratti collettivi o dalle prassi vigenti in ciascuno Stato membro».

13 La clausola 2, dal titolo «Congedo parentale», così dispone:

«1. Fatta salva la clausola 2.2, il presente accordo attribuisce ai lavoratori, di ambo i sessi, il diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l'adozione di un bambino, affinché possano averne cura per un periodo minimo di tre mesi fino a un'età non superiore a 8 anni determinato dagli Stati membri e/o dalle parti sociali.

(...)

3. Le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono definite dalla legge e/o dai contratti collettivi negli Stati membri, nel rispetto delle prescrizioni minime del presente accordo. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono in particolare:

(...)

b) subordinare il diritto al congedo parentale ad una determinata anzianità lavorativa e/o aziendale che non può superare un anno;

(...)».

Diritto nazionale

Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État (legge del 16 aprile 1979 recante lo statuto generale dei funzionari dello Stato), come modificata dalla loi 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales (legge del 12 febbraio 1999 recante istituzione di un congedo parentale e di un congedo per motivi familiari), nella sua ultima versione derivante dalla legge del 22 dicembre 2006

14 L'articolo 29 bis così dispone:

«(...)

Il congedo parentale spetta a qualsiasi soggetto, di seguito denominato "il genitore", a condizione che

(...)

– sia occupato legalmente in un luogo di lavoro situato nel territorio del Granducato di Lussemburgo al momento della nascita o dell'affidamento del figlio o dei figli adottivi, nonché senza interruzione per almeno dodici mesi consecutivi immediatamente precedenti l'inizio del congedo parentale, (...);

(...)».

3. Posizione delle parti

XI

15 XI contesta anzitutto al Conseil supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore per la previdenza sociale) di aver dedotto dalla clausola 1 e dalla clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro che il beneficio del congedo parentale sia riservato ai lavoratori che possiedano tale qualità al momento della nascita del figlio per il quale viene chiesto il congedo parentale. XI sostiene, al contrario, che la clausola 1 dell'accordo quadro non richiede la qualità di lavoratore al momento della nascita o dell'adozione del bambino.

16 XI contesta poi al Conseil supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore per la previdenza sociale) il suo rifiuto di verificare la conformità dell'articolo 29 bis della legge recante lo statuto generale dei funzionari dello Stato con la clausola 2, punto 3, lettera b), dell'accordo quadro sul congedo parentale, che prevede una condizione di occupazione della durata massima di un anno, e il suo conseguente diniego di applicare detta clausola. XI ritiene, al contrario, che l'articolo 29 bis subordini la concessione del congedo parentale alla duplice condizione dell'occupazione al momento della nascita del figlio e di un'anzianità di 12 mesi al momento della domanda, in contrasto con la clausola 2, punto 3, lettera b),

dell'accordo quadro, che prevede che il legislatore nazionale non possa esigere un'anzianità lavorativa superiore a un anno.

- 17 Essa sottolinea che la duplice condizione richiesta dall'articolo 29 bis implica un'anzianità lavorativa che necessariamente supera un anno quando, come nel caso in esame, il periodo ininterrotto di occupazione legale di 12 mesi consecutivi (prima condizione) non coincide con il momento della nascita dei figli (seconda condizione). L'articolo 29 bis contiene pertanto condizioni cumulative di anzianità aziendale o lavorativa che superano la condizione di anzianità aziendale o lavorativa massima di 12 mesi di cui alla clausola 2, punto 3, lettera b), dell'accordo quadro sul congedo parentale del 14 dicembre 1995 attuato dalla direttiva 96/34/CE.
- 18 XI chiede di sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale riguardante la conformità all'accordo quadro dell'articolo 29 bis della legge del 16 aprile 1979 recante lo statuto generale dei funzionari dello Stato, come modificata.

La Caisse pour l'avenir des enfants

- 19 La Caisse pour l'avenir des enfants sostiene che la legge contestata è conforme al diritto dell'Unione. Il diritto al congedo parentale sorge in seguito alla nascita o all'adozione di un bambino a vantaggio di un genitore lavoratore ed è accordato se anteriormente all'inizio del congedo parentale risulta contabilizzata un'anzianità lavorativa di un anno.
- 20 Essa chiede il rigetto dei motivi di cassazione e della questione pregiudiziale in quanto l'accordo quadro non si presta a diverse interpretazioni.

4. Valutazione della Cour de cassation (Corte di cassazione)

- 21 Si pone la questione se le clausole della direttiva, cui si fa riferimento nell'impugnazione, ostino all'applicazione dell'articolo 29 bis della legge recante lo statuto generale dei funzionari dello Stato.
- 22 I motivi sollevano una questione di interpretazione del diritto dell'Unione determinante ai fini della risoluzione della controversia e l'applicazione corretta di detto diritto non emerge con chiarezza tale da non lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio sul modo in cui debba essere risolta la questione, la quale non è ancora stata oggetto di una pronuncia pregiudiziale in una fattispecie analoga.
- 23 Occorre pertanto sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 del TFUE, la questione pregiudiziale enunciata di seguito.

5. Questione pregiudiziale

- 24 La Cour de cassation (Corte di cassazione, Lussemburgo) solleva la seguente questione pregiudiziale:

Se le clausole 1, punti 1 e 2, e 2, punti 1 e 3, lettera b), dell'accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995 dalle organizzazioni interprofessionali a carattere generale UNICE, CEEP e CES, attuato dalla direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale (GU 1996, L 145, pag. 4), debbano essere interpretate nel senso che esse ostano all'applicazione di una disposizione di diritto nazionale, quale l'articolo 29 bis della legge del 16 aprile 1979, come modificata, recante lo statuto generale dei funzionari dello Stato, nella versione risultante dalla legge del 22 dicembre 2006 (Mémorial, A, 2006, n. 242, pag. 4838), che subordina la concessione del congedo parentale alla duplice condizione che il lavoratore sia legalmente occupato in un luogo di lavoro e come tale affiliato alla previdenza sociale, da un lato, senza interruzione per almeno dodici mesi consecutivi immediatamente precedenti l'inizio del congedo parentale e, dall'altro, al momento della nascita o dell'affidamento del figlio o dei figli adottivi, essendo richiesto il rispetto della seconda condizione anche qualora la nascita o l'adozione sia avvenuta più di dodici mesi prima dell'inizio del congedo parentale.